



## COMUNE DI BAGNONE

**APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA ASSOCIATI (comune di Bagnone , di Villafranca in Lunigiana e comune entrante di Licciana Nardi) –“CRESCO GIOCANDO”- BAGNONE (CIG 83787879C2)**

### Capitolato Tecnico-Prestazionale

#### Art. 1 Definizioni di riferimento

Ai fini della corretta interpretazione del presente capitolato, si intendono:

- per “Amministrazione” o “Ente” o “Committente”, il Comune di Bagnone quale stazione appaltante che procede all’aggiudicazione del servizio oggetto del presente appalto, previo espletamento di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- per “appalto”, il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra l’Ente e un operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), avente per oggetto la prestazione oggetto del presente capitolato;
- per “Appaltatore” o “Impresa”, l’operatore economico (o, per esso, un consorzio o un raggruppamento temporaneo di operatori economici), selezionato dall’Amministrazione cui è affidata l’esecuzione dell’appalto secondo le modalità definite nel presente capitolato, nello contratto, integrate con quanto contenuto nell’offerta presentata dall’Appaltatore;
- per “immobile” o “bene” o “struttura”, il fabbricato denominato Servizi educativi associati di Prima Infanzia “CRESCO GIOCANDO “ di Bagnone , come successivamente meglio descritto, in cui si realizzano le attività oggetto del presente appalto;
- per “Contratto”: il contratto a titolo oneroso, stipulato per iscritto tra il Committente e un operatore economico avente per oggetto la prestazione oggetto del presente appalto.

#### Art. 2 Oggetto e durata dell'appalto

Il presente capitolato ha per oggetto l’affidamento in appalto dei Servizi educativi associati di Prima Infanzia “CRESCO GIOCANDO “ di Bagnone , La progettazione e la gestione dei servizi deve riferirsi e perseguire la finalità e gli obiettivi indicati nella L.R. n. 32 del 26.7.2002 e s.m.i. e relativo Regolamento di esecuzione n. 41\R\ del 30.7.2013 e ss.mm.ii.e le modifiche di cui al DPGR n. 55/R dell’8 luglio 2020

I servizi verranno svolti presso l’immobile comunale, destinato a tali servizi (nido e spazio gioco educativo ) , situato in loc. Grottò di Bagnone (entro il complesso scolastico dell’obbligo e materna ) , concesso in uso all’affidatario, costituito dai seguenti ambienti situati al piano terra:

- ingresso – spazio per l’accoglienza;
- unità funzionali per le attività;
- stanze per il riposo;
- locale sporzionamento/ristoro;
- servizi igienici per bambini;
- servizi igienici per adulti, con spogliatoio;

- ampio spazio interno all'aperto per attività.

Inoltre l'immobile è dotato di un ampio spazio esterno. L'immobile e lo spazio esterno sono dotati di arredi ed attrezzature funzionali all'attività.

La composizione dell'intero complesso immobiliare è meglio rappresentata nelle allegate planimetrie.

Il Comune mette a disposizione il complesso immobiliare ed i beni mobili in esso contenuti nelle condizioni generali in cui si trovano, che risulteranno da specifico verbale di consegna dell'immobile, sottoscritto da entrambe le parti in data non successiva a quella di avvio dell'esecuzione del contratto.

*L'appalto ha durata per un periodo di tre anni con inizio nella settimana dal 1 /1/2021 fino al 31 31/12/2023*

*contente i seguenti periodi educativi ( a.e.2020/2021 : 1/1/2021 -31/7/2021 ;a.e. 2021/22- 1/9/2021- 31/12/2021- 1/1/2022- 31/7/2022 ; a.e. 2022/23 - 1/9/2022-/31/12/2022 -1/1/2023-31/7/2023 ;a.e.2023/2024 -1/9 /2023 – 31/12/2023(per un totale in tre anni di 33 mensilità (11 mensilità annuali x3 anni )*

Contestualmente alla stipula del contratto, il RUP autorizza il Direttore dell'esecuzione contrattuale (se soggetto diverso dal RUP) a dare avvio all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'affidamento. A tal fine il Direttore dell'esecuzione convocherà, entro il termine massimo di 5 giorni lavorativi dalla sottoscrizione, un incontro di coordinamento con il Responsabile individuato dall'Impresa, di cui all'articolo successivo.

### **Art. 3 Caratteristiche del servizio e modalità di esecuzione delle prestazioni**

I servizi prevedono l'accoglienza di un numero massimo di 30 bambini di età compresa dai 7 ai 36 mesi. N.10 bambini per lo spazio gioco compresi tra i 12 e i 36 mesi ; n.20 bambini per il nido tra i 7 e 36 mesi

Le caratteristiche organizzative del servizio sono le seguenti:

Calendario annuale :

-**sezione nido** : per 48 settimane all'anno (settembre-dicembre /gennaio –Luglio ) , dal lunedì al venerdì, con orario di servizio come segue :

dalle ore 8,00 alle ore 17,30 compreso anche il mese di Luglio, con esclusione delle festività riconosciute dal calendario scolastico regionale. Ulteriori chiusure durante l'anno verranno concordate con il Servizio Pubblica Istruzione dell'Ente.

- Il sabato fino alle 13.00 (senza il pasto )

**sezione spazio gioco** (senza pasto )

- Dal lunedì al sabato per 48 settimane all'anno (settembre-dicembre /gennaio –Luglio ) dal lunedì al venerdì 8.00 -13.00

La fascia oraria di entrata deve prevedere una flessibilità fino alle 9.30. Per le fasce orarie di uscita deve essere prevista una flessibilità di 15 minuti, in anticipo e in posticipo rispetto all'orario programmato(fatto salvo diverso orientamento sanitario in costanza COVID )

**Il numero dei bambini iscritti di età compresa tra i sette e i 12 mesi , non potrà annualmente superare le cinque unità.**

Coordinamento pedagogico: il coordinamento pedagogico è richiesto al gestore e dovrà operare in stretta integrazione col Coordinamento pedagogico dell'Unione Comuni Montana Lunigiana – zona educativa LUNIGIANA

Al coordinamento pedagogico del gestore sono affidati i seguenti compiti:

- supervisione sul gruppo degli operatori del servizio;
- monitoraggio e valutazione del progetto pedagogico e del progetto educativo;
- coordinamento delle iniziative di partecipazione delle famiglie;
- aggiornamento e formazione del personale, nell'ambito della programmazione zonale;
- raccordo con la scuola dell'infanzia nell'ambito della programmazione zonale e coordinamento delle iniziative di continuità del sistema integrato 0-6 anni

Contingente minimo degli operatori richiesti

**5 educatori** per complessive ore settimanali 150 dei quali n.1 operatore coordinatore (con funzioni di Responsabile del servizio nei confronti dell'ente) con +5 ore settimanali (TOTALE ore settimanali 155 ). Per tutti in più il monte-ore per attività non frontali (programmazione delle attività, accoglienza dei genitori, organizzazione di iniziative destinate alle famiglie, formazione, partecipazione ad incontri e riunioni comunali e zonali)

**1 operatore ausiliario** per complessive n° 20 ore settimanali più il monte ore per attività non frontali.

- Il servizio di pulizia dei locali è svolto dal Comune con altro appalto di servizi

Il monte ore annuo, considerando una media **di n. 48 settimane** di lavoro nel corso dell'anno educativo (11 mesi ) per le attività degli educatori è pari a n. **7440 ore**, più il monte ore per le attività non frontali, mentre per le attività degli ausiliari è pari a n.**960 ore**, più il monte ore per le attività non frontali.

**IL monte ore è calcolato sulla massima capienza della struttura (30 unità delle quali 10 per lo spazio gioco educativo e 20 per il nido ) fermo restando che ad ogni anno educativo, prima dell'inizio del servizio a settembre di ciascun anno , sulla base delle iscrizioni e sulla base del rapporto utenti/educatori necessario , a fronte di una riduzione di iscrizioni il monte ore del personale dovrà essere rideterminato e conseguentemente eventualmente variato l'importo che l'Ente dovrà corrispondere al gestore, in diminuzione rispetto il parametro massimo di gara**

**Per la prima annualità 2021 in considerazione delle procedure di distanziamento COVID in corso e fino alla durata dell'emergenza (fatto salvo il superamento della stessa ) la struttura potrà utilizzare max 20 posti complessivi per il solo nido (vengono sospesi i posti dello spazio gioco )**

In caso di inserimento di bambini disabili l'Impresa deve garantire personale (educatore) aggiuntivo, su richiesta del servizio comunale ed in relazione al progetto individuale di inserimento, con costi a carico del Comune (di provenienza del bambino) , partecipante al servizio associato di prima infanzia . L'inserimento del bambino disabile potrà avvenire anche in ruolo soprannumerario. Il numero delle ore annue è definito a seconda delle possibilità del Bilancio dell'Ente interessato e dunque a sua discrezione .

L'Impresa individua, fra gli educatori, un Responsabile per i servizi affidati che rappresenta la figura costante di riferimento per tutto quanto attiene alla gestione dell'appalto. Il Responsabile, il cui costo è compreso nel valore complessivo di aggiudicazione dell'appalto, deve:

- garantire la reperibilità per la fascia oraria dei servizi;
- gestire e organizzare, dal punto di vista amministrativo ed organizzativo, l'attività oggetto dei servizi;
- tenere rapporti con l'Amministrazione Comunale e partecipare a riunioni/incontri che da essa verranno organizzati;
- curare il raccordo operativo con enti, istituzioni e figure collegate al servizio (operatori sociali, responsabili di gruppi ed associazioni locali, ecc.);
- garantire l'attuazione del progetto presentato in sede di gara.

Nell'affidamento sono compresi i seguenti servizi/forniture:

- attività ausiliarie e pulizia degli arredi e giochi e biancheria (pulizie quotidiane, periodiche e straordinarie), assistenza ai pasti per i bambini di età dai 7 mesi e inferiore a 12 mesi, sporzionamento e distribuzione dei pasti che giungono confezionati dalla cucina centralizzata che provvede anche alla sanificazione dei contenitori utilizzati per il trasporto degli alimenti; fornitura di tutti i materiali di consumo (anche per il servizio di refezione), dei prodotti di pulizia, del materiale igienico-sanitario per le esigenze dei bambini (pannolini, salviette umidificate e rotoli di carta per fasciatoio) e servizio di lavanderia del materiale in tessuto di utilizzo;
- fornitura della biancheria necessaria (teli bagno, spugne, lenzuoli, bavaglini, copriletti), provvedendo alla sostituzione e/o reintegrazione in caso di necessità;
- fornitura del materiale ludico-didattico e di piccole attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività educative e non. Al termine del rapporto contrattuale i beni acquistati dall'Appaltatore sono acquisiti al patrimonio dei beni disponibili del Comune e restano in carico alla struttura;
- fornitura degli indumenti di lavoro prescritti dalle vigenti normative in materia di igiene e sicurezza da indossare durante le ore di servizio;
- fornitura degli allestimenti necessari per l'accoglienza dei bambini più piccoli (adeguamento dello spazio riposo e dello spogliatoio del personale, ecc);
- tutti gli interventi di **manutenzione ordinaria** della struttura, interna ed esterna, così come meglio di seguito descritto;
- L'esatta individuazione dei beni e il relativo piano di acquisizione verranno sottoposti dall'Impresa aggiudicataria all'Amministrazione che ne valuterà l'adeguatezza e ne autorizzerà la fornitura. La fornitura non darà luogo all'attribuzione di alcun punteggio in sede di valutazione dell'offerta. Al termine del rapporto contrattuale i beni acquistati dall'Appaltatore sono acquisiti al patrimonio dei beni disponibili del Comune e restano in carico alla struttura;
  - cura delle attività di tipo amministrativo-organizzativo, e in particolar modo:
    - gestione del software presenze - App Nido Sicuro
    - registrazione delle presenze dei bambini nella struttura, delle presenze a mensa dei bambini (da comunicare alla cucina Centralizzata giornalmente per la prenotazione dei pasti e Servizio Pubblica Istruzione dell'Ente entro i primi tre giorni del mese successivo
    - tenuta registro presenze speciale per POR FSE obiettivo ICO della Regione Toscana ;
      - eventuali raccolte di dati promosse dall'Amministrazione comunale o da altri Enti;
    - attuazione delle procedure Haccp, così come previsto nella normativa di riferimento (Reg. C.E. n. 852\2004, n. 853\2004, n. 854\2004, n. 882\2004 pacchetto igiene-HACCP). Elaborazione piano di autocontrollo, attuazione del piano (ivi comprese le analisi battereologiche previste dal piano) e formazione del personale;
      - attuazione delle procedure-Piano COVID
    - piano di monitoraggio animali infestanti all'interno ed all'esterno della struttura, ivi compresi locali cucina e refettorio e gli eventuali interventi di disinfestazione;
    - elaborazione della Carta dei servizi specifica per la struttura, da tenere aggiornata, e distribuzione della stessa, ogni anno, agli iscritti.

#### **Art. 4 Personale impiegato nell'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto**

L'Impresa si deve avvalere di personale qualificato che impiega sotto la sua esclusiva responsabilità.

L'Impresa s'impegna ad utilizzare, nell'espletamento dei servizi affidati, proprio personale di assoluta fiducia e riservatezza, idoneo sotto tutti gli aspetti fisici, professionali e morali, così come di seguito meglio specificati. In particolare, il personale impegnato a diretto contatto con i bambini dovrà tenere un comportamento corretto e irreprensibile e dovrà essere disponibile alla collaborazione con gli altri operatori, con l'utenza e con le famiglie.

Il Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Impresa la sostituzione del personale che risulti non idoneo alle mansioni previste o abbia tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro ed alla particolare tipologia di utenza.

L'Impresa garantisce che:

- vengano rispettati tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, in regime di dipendenza diretta, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possono derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del presente appalto;
- vengono assolte tutte le provvidenze di carattere sociale a favore dei soci, dei dipendenti e dei volontari impegnati nel servizio, che sono sempre ed esclusivamente alle sue dirette dipendenze;
- il personale impiegato sia formato ed addestrato in relazione agli adempimenti assegnati;
- il personale sia adeguatamente formato ed informato riguardo alle prescrizioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, di cui al D.leg.vo 81/2008 e s.m.i.;
- la sostituzione del personale educativo e ausiliario, in caso di assenza, a qualsiasi titolo, con personale in possesso degli stessi titoli professionali del personale sostituito;
- in caso in cui il personale non venisse ritenuto adeguato dal Committente e previo contraddittorio, lo stesso venga sostituito nel termine massimo di 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta;
- in caso di sciopero del personale o di altri eventi che per qualsiasi motivo possono influenzare il normale espletamento del servizio, il Committente sia avvisato con anticipo di almeno 5 giorni o comunque non appena l'Appaltatore abbia conoscenza dell'indizione dello sciopero stesso. Qualora si verificassero forze di causa maggiore atte ad impedire il normale svolgimento del servizio dovrà esserne data tempestiva informazione alle famiglie degli utenti e all'Amministrazione Comunale.

L'Impresa si impegna ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti (anche se soci di cooperative) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. previsto per la categoria,

nonché a rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni o da nuovi contratti che intervengano nel periodo di durata del presente appalto.

L'Impresa si impegna ad applicare il Codice di Comportamento vigente dei dipendenti del Comune di Bagnone, per quanto compatibile.

Il personale impiegato non deve avere riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione. L'Impresa è inoltre tenuta ad adempiere a quanto previsto dal D.leg.vo n. 39 del 4 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAP".

Al fine di garantire la migliore qualità dei servizi prestati, l'Impresa assicura, di norma, la stabilità del personale educativo.

L'Impresa si impegna a curare la necessaria formazione ed aggiornamento del personale impiegato sul servizio, dandone comunicazione all'appaltatore. La formazione in servizio, per tutte le professionalità che operano nella struttura, dovrà essere coerente nella qualità e quantità di ore annue, con la normativa regionale vigente. Il personale dovrà partecipare alle attività di formazione e aggiornamento poste in essere dall'Impresa e a quelle attivate dai vari soggetti istituzionali (Comune, Regione, Zona Educativa, ecc), su richiesta dell'Amministrazione.

Il personale educativo impiegato dall'Impresa , ed eventuali sostituti, deve possedere:

> **i requisiti di accesso e i titoli di studio previsti all'art. 13 del Regolamento Regione Toscana n. 41/R/2013e s.m.i , come successivamente modificato dal DPGR dell'8 luglio 2020 n: 55/R .Disposizioni in materia di titoli di studi del personale, requisiti organizzativi e strutturali dei servizi educativi . Modifiche al d.p.g.r. 41/R/2013**

Il personale impiegato dall'Impresa come operatore ausiliario , deve possedere i seguenti requisiti:

- avere assolto l'obbligo scolastico, come previsto all'art. 14 del Regolamento di esecuzione n. 41/R/2013
- requisiti di onorabilità di cui all'art. 16 del Regolamento di esecuzione n. 41/R/2013
- compimento del diciottesimo anno di età
- aver maturato esperienza di almeno un anno educativo (9 mesi di servizio effettivamente svolto) come operatore ausiliario, nei servizi educativi per la prima infanzia, comunali, autorizzati e/o accreditati o in scuole materne, comunali o autorizzate;
- avere l'abilitazione allo sporzionamento nelle mense (HACCP e Celiachia – L.R.T. n. 24/2003 e D.G.R.T. n. 1388/2004).

#### **Art. 5 – Clausola di salvaguardia dei livelli occupazionali.**

Come consentito dall'art. 50 del D.leg.vo 50/2016, la Stazione appaltante intende avvalersi della clausola sociale per l'esecuzione del contratto, in relazione alla natura dei servizi oggetto dell'appalto che sono ad alta intensità di manodopera. L'Impresa si impegna ad accettare tale clausola. La clausola sociale prevede il prioritario assorbimento del personale a tempo indeterminato del precedente Appaltatore , per il periodo della durata del servizio, nell'ottica del mantenimento dei livelli occupazionali, a condizione che il numero e la qualifica del personale sia armonizzabile con l'organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecniche-organizzative previste per l'esecuzione del servizio. (si precisa che nella precedente gestione il personale, nell'ultima annualità , era stato integrato di n.1 unità ulteriore rispetto alle 5 unità originarie, in considerazione dell'alto numero di iscritti al nido che invece di essere 20 erano 26 )

Resta comunque obbligatoria a richiesta dell'Ente , la rideterminazione degli orari del personale all'inizio di ciascun anno educativo sulla base delle iscrizioni presenti .

Il personale dipendente impiegato attualmente risulta il seguente:

- n. 1 coordinatore-assistente all'infanzia con funzioni educative  
categoria di inquadramento: D2.
- n. 5 - assistenti all'infanzia con funzione educative (4 +1 integrativo )  
categoria di inquadramento: D1.
- n. 1 – ausiliario  
categoria di inquadramento: B1.

#### **Art. 6 Valore dell'appalto e modalità di pagamento**

*L'importo annuo stimato dell'appalto a base di gara è di Euro 175.181,02 (I.V.A. al 5% esclusa) , di cui Euro 174781,02 quale importo soggetto a ribasso ed Euro 400,00 per oneri di sicurezza legati all'applicazione del D.Lgs. n. 81/2008, stimati e indicati come non soggetti a ribasso nel DUVRI.*

***L'importo dell'appalto per l'intero periodo contrattuale è pertanto di € 525.543,06(IVA esclusa ), comprensivi degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (E.1.200,00= per il triennio).***

***L'importo dell'appalto per l'intero periodo contrattuale di €525.543,06 =(IVA esclusa ) è dato da:  
E 504.543,06 = stabilito a corpo;***

Per il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore deve emettere, con cadenza mensile, fattura elettronica e provvedere alla compilazione del documento necessario alla rendicontazione de contributi regionali assegnati annualmente all'Ente (se richiesto ). Nella fattura va inserito anche l'importo mensile degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, previsti nel DUVRI. Il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.

All'Inizio di ogni anno educativo : in presenza di un decremento delle iscrizioni , l'Appaltatore è tenuto a ridefinire con l'Ente sulla base del numero degli iscritti **il costo complessivo del personale sulla base del fabbisogno annuale (comprendente l'orario del personale e la quantità numerica dello stesso)** sulla base del fabbisogno che scaturisce dal rapporto educatore /bambino (fasce di età ) , **al fine di ridefinire la spesa a carico dell'Ente che non potrà comunque essere superiore a quella presentata in sede di gara**

#### **Art. 7 Progetto del servizio**

Il progetto di gestione del servizio, che comprende il progetto Pedagogico/Educativo e il progetto Organizzativo/Gestionale, contenuto nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, redatto secondo lo schema di relazione allegato al Bando di gara, dovrà corrispondere alle indicazioni fornite nel presente capitolato, essere coerente con il Progetto pedagogico dei servizi educativi della prima infanzia, approvato dalla Giunta comunale, allegato al presente capitolato, e sarà valutato in base ai criteri di valutazione stabiliti nel disciplinare di gara.

Il progetto dovrà essere redatto nel rispetto della legge Regionale 26/07/02 n° 32 "Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro"e del Regolamento Regionale n° 41/R 2013 e modifica integrazione di cui al DPGR n.55/2020 , nonché delle normative vigenti.

#### **Art. 8 Obblighi dell' Appaltatore**

L'impresa è obbligata all'esecuzione contrattuale nelle modalità e clausole previste dal presente capitolato e come contenute nell'offerta tecnica ed economia presentata in sede di gara e al compimento degli atti necessari all'avvio delle attività, ivi compresi i servizi aggiuntivi migliorativi eventualmente proposti.

L'impresa si impegna altresì a realizzare i servizi di cui trattasi in modo da rispettare il Progetto pedagogico del Comune nonché i parametri previsti dalla vigente normativa in materia, in particolare nel Regolamento regionale 41/R 2013 e modifica/ integrazione di cui al DPGR n.55/2020 ,.

L'Impresa, prima dell'avvio del servizio di ogni anno educativo, e' tenuta a comunicare al Comune di Bagnone i nominativi degli educatori impiegati, anche per le possibili sostituzioni, descrivendone i requisiti professionali, le eventuali esperienze maturate e titoli aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dal presente capitolato. Nella comunicazione l'Appaltatore deve inoltre dichiarare di avere verificato che il personale non ha riportato condanna definitiva per i delitti non colposi di cui al libro II, titoli IX, XI, XII e XIII del codice penale, per la quale non sia intervenuta la riabilitazione, e di avere provveduto agli adempimenti previsti dal D.Leg.vo n. 39/2014.

Tali comunicazioni non sono necessarie nel caso in cui non ci siano variazioni nel personale impiegato.

Inoltre l'Impresa è tenuta a fornire, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, la documentazione comprovante il rapporto di lavoro dei soggetti impiegati.

L'Impresa deve garantire la disponibilità, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e per tutta la durata del contratto, di una sede operativa nell'ambito territoriale della zona dove viene svolto il servizio, o quanto meno nel territorio provinciale di riferimento.

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007, l'Impresa ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti, nel corso del contratto, con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

#### **Art. 9 Obblighi relativi alla concessione in uso dell'immobile. Manutenzione ordinaria e straordinaria**

In relazione alla concessione dell'immobile, l'Impresa deve provvedere a sue spese :

- alla custodia e conservazione sull'immobile e sui beni mobili in esso contenuti, con la diligenza del buon padre di famiglia, ex art. 1804 del c.c.;
- al momento della cessazione dell'appalto, al rilascio dell'immobile che deve ritornare nella piena disponibilità dell'Amministrazione comunale nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà al momento, ivi comprese le eventuali migliorie;
- al mantenimento dell'immobile in perfetto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare in tale stato all'Ente, al termine dell'appalto, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso. In caso di deterioramento dell'immobile, imputabile a dolo o a colpa dell'Impresa, essa è tenuta al ripristino o al risarcimento del danno per equivalente;
- all'uso e gestione dell'immobile e dei beni in esso contenuti in modo idoneo, lecito e conforme al fine per il quale ne è stata disposta la consegna all'Appaltatore;
- alle spese per la riparazione di danni causati all'immobile e/o ai suoi impianti dovuti a comportamenti commissivi od omissivi dell'Impresa stessa o di terzi da essa autorizzati. Gli interventi di riparazione devono essere concordati con il responsabile del Servizio Manutenzioni dell'Ente;
- alle spese di ordinaria manutenzione dei locali.

Competono all'Impresa tutti gli interventi di manutenzione ordinaria della struttura e relative pertinenze, da attuare con continuità temporale al fine di conservare la struttura nelle migliori condizioni di efficienza e di funzionalità e di garantire l'ottimale utilizzo della struttura e la sicurezza degli utenti.

Le manutenzioni a carico dell'Impresa sono quelle di seguito indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

##### *Locali interni:*

##### *Impianto elettrico:*

- imbiancatura, verniciatura, pulizia e disinfezione.
- gli interventi di piccola riparazione, quali ad, esempio, la sostituzione di lampade,
- di materiale di ordinario utilizzo e consumo, purchè vengano utilizzati prodotti
  - con requisiti di risparmio energetico; sono escluse solo le sostituzioni dei proiettori per l'illuminazione esterna che, per l'altezza, richiedono l'intervento con attrezzature speciali;

##### *Impianto idro-termo-sanitario:*

- gli interventi di piccola riparazione es. riparazione e/o sostituzione di tubazioni a vista, docce, rubinetti, scarichi, wc, ecc.



### *Infissi:*

- sostituzione di vetri e serrature;
- sostituzione di recinzioni, serrande, cancelli, porte e finestre nel caso in cui il danno sia stato causato dall'Impresa o da terzo da essa autorizzato.

### *Aree a verde:*

- manutenzione ordinaria e ricorrente delle aree a verde di pertinenza compresa l'alberatura. Taglio dell'erba.

Sono a carico dell'Ente gli interventi di manutenzione straordinaria e le spese di investimento.

L'Impresa è tenuta a segnalare all'Amministrazione interventi di manutenzione straordinaria che abbiano carattere d'urgenza.

### **Art.10 Beni dell' Ente in uso all' impresa**

**L' Ente concede in uso all' impresa le attrezzature ed i beni inerenti al servizio da svolgere; di essi è redatto apposito verbale che le parti sottoscrivono prima dell' inizio dell' esecuzione del contratto.**

L' impresa deve provvedere con cura alla manutenzione dei beni consegnati, alla loro riparazione e ripristino per garantire sicurezza e funzionalità e risponde per la loro custodia e l' uso, salvo il normale deterioramento di utilizzo. L' impresa è tenuta a sostituire gli arredi e le attrezzature se ciò si rende necessario per comportamenti commissivi od omissivi dell' impresa stessa o di terza ad essi autorizzati, con prodotti a norma e idonei per l' attività svolta nella struttura.

In caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra, l' Ente si riserva di richiedere all' impresa il risarcimento del danno subito o con recupero sul deposito cauzionale o con attivazione della copertura assicurativa.

Sono a carico dell' ente gli acquisti delle attrezzature che hanno caratteristica di investimento, fatta salva la fornitura se richiesta all' impresa in sede di offerta

### **Art. 11 Prestazioni a carico dell'Amministrazione comunale**

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale esclusivamente:

- la messa a disposizione dell'immobile sito in via Grottò a Bagnone, degli arredi e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano;
- la preparazione e trasporto dei pasti effettuati presso la cucina centralizzata di proprietà dell'Ente, presente nel contiguo Istituto comprensivo;
- l'adozione del bando per la fruizione del servizio, la raccolta delle domande, la formazione delle graduatorie di ammissione e l'assegnazione dei posti; a tal proposito potrà esser richiesta all'Impresa la collaborazione per pubblicizzare/informare l'utenza;
- l'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo sul servizio in gestione, tramite il Coordinamento pedagogico di zona;
- la manutenzione straordinaria della struttura;
  
- il servizio di ristorazione per gli operatori impiegati nel servizio, concesso gratuitamente all'Impresa aggiudicataria e agli operatori;
- la determinazione e la riscossione delle tariffe del servizio;
- il pagamento delle utenze (acqua, energia elettrica, gas, utenza telefonica e internet).

Ogni altro onere per il funzionamento del servizio, non specificatamente espresso, è posto a carico

dell'Impresa aggiudicataria.

### **Art. 12 Controlli, accertamento quali-quantitativo e attestazione di regolare esecuzione**

Il Comune di Bagnone ha diritto di effettuare controlli volti a verificare il rispetto da parte dell'Impresa del progetto presentato in sede di gara e delle modalità di espletamento del servizio indicate negli atti di gara. In caso di inadempienza degli operatori, l'Amministrazione comunale informerà tempestivamente l'Impresa affinché essa adotti i provvedimenti ritenuti necessari ad un corretto svolgimento delle prestazioni.

L'Impresa è tenuta a presentare relazioni periodiche sul servizio reso, tramite le quali il Comune di Bagnone verifica l'adeguatezza dello stesso. L'Ente potrà predisporre in proprio o tramite il coordinamento pedagogico di zona, questionari per la verifica della qualità e del gradimento del servizio da sottoporre alle famiglie o avvalersi di altri strumenti utili per apprezzare il buon andamento del servizio quali segnalazioni e/o reclami dell'utenza. Potranno essere utilizzati anche gli strumenti, indicati dall'appaltatore nella propria offerta, relativi alle misure di supporto della qualità.

L'Ente contesta all'Impresa le criticità, le irregolarità, ecc., affinché questa provveda alla risoluzione delle problematiche emerse, adeguandosi alle indicazioni espresse dall'Ente stesso.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle penali previste per particolari inadempienze, come individuate nel contratto.

Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, le prestazioni contrattuali sono soggette a verifica di conformità, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni e obiettivi sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle prescrizioni previste nella documentazione di gara.

Nel caso in cui sia nominato Direttore dell'esecuzione un soggetto diverso dal RUP, la verifica di conformità è certificata dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal RUP, secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016,

Al direttore dell'esecuzione sono altresì attribuiti i seguenti compiti:

- effettuare gli accertamenti quali-quantitativi delle prestazioni rese in corso di esecuzione al fine di accertare che esse siano svolte, in termini di quantità e qualità, nel rispetto delle prescrizioni previste nella documentazione di gara;

compiere, entro cinque giorni dalla comunicazione dell'Impresa di intervenuta ultimazione delle prestazioni, i necessari accertamenti in contraddittorio con la stessa e far emettere la certificazione di ultimazione delle prestazioni da parte dell'Ufficio Tecnico).

La verifica di conformità viene effettuata entro 30 giorni dal verbale di ultimazione delle prestazioni, salvo proroga in caso di necessità di svolgimento di ulteriori attività. Il Certificato di regolare esecuzione viene rilasciato entro 10 giorni dalla verifica di conformità. Successivamente all'emissione del Certificato di regolare esecuzione si procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo definitivo della fideiussione/cauzione prestata dall'Impresa.

### **Art. 12 Danni, Responsabilità civile e Polizza Assicurativa**

L'Impresa assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Comune di Bagnone, quanto del Comune di Bagnone e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da terzi. Il Comune di Bagnone non risponde pertanto dei danni a cose e/o a persone derivanti dall'attività svolta dall'Impresa o dall'uso dei beni affidati all'Impresa oggetto del presente atto. L'Impresa esonera espressamente il Comune di Bagnone da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero ad esso derivare da fatti dolosi o colposi di terzi in genere.

A fronte dell'obbligo di cui al primo comma, l'Impresa dovrà stipulare apposita polizza di assicurazione, che copra, per la durata dell'appalto, tutti i rischi ad esso inerenti.

**Tale assicurazione dovrà essere stipulata espressamente con riferimento al presente appalto e dovrà aver un massimale pari ad almeno € 2.500.000,00 RCT per ogni sinistro e € 2.500.000,00 per RCO per ogni sinistro.**

Copia della polizza deve essere presentata al Comune di Bagnone entro e non oltre la data di stipulazione del contratto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Impresa anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui al precedente comma.

Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., il Comune di Bagnone si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell'Impresa, ferma restando la possibilità del Comune di Bagnone di procedere a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

Qualora l'Impresa non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative e qualora il Comune di Bagnone non si sia avvalso della facoltà di cui al precedente comma, il contratto potrà essere risolto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

#### **Art. 14 Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.**

L'Impresa assume, a proprio totale carico, tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del proprio personale dipendente e/o collaborante, rimanendo escluso il Comune da ogni responsabilità in materia.

L'Impresa è tenuta, sotto la propria esclusiva responsabilità, all'osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 81\2008, a redigere il Documento di valutazione dei rischi (DVR), a nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), ad adottare il Piano di emergenza ed evacuazione con l'individuazione dei mezzi di prevenzione, alle nomine degli addetti all'emergenza, al pronto soccorso, all'antincendio, ecc.

L'Impresa deve fornire ai propri lavoratori adeguata informazione e formazione in materia di sicurezza e di salute e dotarli di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo determina l'immediata risoluzione del contratto senza nessuna formalità.

La Stazione appaltante procederà alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'impresa provvisoriamente aggiudicataria, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 38/2007 e della delibera della Giunta regionale 316/2011 fatte salve successive modificazioni o integrazioni

In conformità alle previsioni di cui all'art. 26 del D.Lgs n. 81\2008 nell'ambito delle attività il personale occupato deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento.

#### **Art. 15 Subappalto e cessione del contratto**

Avuto riguardo alla natura del servizio, non è ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.leg.vo 50/2016.

E' vietata la cessione del contratto.

L'Impresa non può cedere o subappaltare il servizio assunto, pena la risoluzione del contratto.

## **Art. 15 Interruzione del servizio**

In caso di necessità di interruzione del servizio, il Committente è tenuto a darne informazione almeno tre mesi prima della data di interruzione. In tal caso nessun indennizzo potrà essere preteso dall'Impresa.

## **art. 16 Penalità**

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di applicare le seguenti sanzioni: euro 250,00 per ogni giorno di infrazione nell'ipotesi di mancato rispetto della dotazione del personale; euro 500,00 per ogni violazione delle norme igienico sanitarie e ad irregolarità riferite sporzionamento e somministrazione del pasto;

500,00 per ogni infrazione in caso di mancato rispetto delle norme di pulizia ed igiene.

L'applicazione di tre delle penali suddette comporta la risoluzione del contratto per grave inadempimento e grave errore; a tal proposito si applica il disposto dell'articolo successivo.

L'applicazione delle penalità potrà essere effettuata anche per ogni altra violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato Speciale d'Appalto. Le contestazioni verranno formulate dal Comune per iscritto a mezzo fax o P.E.C [comune.bagnone@postacert.toscana.it](mailto:comune.bagnone@postacert.toscana.it).

2. L'affidatario potrà produrre con le stesse modalità le proprie controdeduzioni entro otto giorni dal ricevimento della contestazione. Qualora non pervenisse alcun riscontro o le giustificazioni prodotte non risultassero comprovate e sufficienti, il Comune provvederà a quantificare la penale ed a trattenere il corrispondente importo dal mandato di pagamento relativo alla prima fattura utile emessa dall'affidatario. Qualora la violazione riscontrata risulti di lieve entità e non abbia provocato alcuna conseguenza, potrà essere comminata una semplice ammonizione. Il Comune si riserva la facoltà di far eseguire da altri il mancato o incompleto servizio addebitando la relativa maggiore spesa all'affidatario. Le norme del presente articolo non pregiudicano la possibilità che il Comune proceda con ogni mezzo possibile alla richiesta di indennizzi anche maggiori delle somme indicate nel caso in cui i danni provocati dall'affidatario risultino superiori.

3. In caso di mancato pagamento delle penali da parte dell'Impresa, il Comune provvederà alla riscossione coattiva secondo le procedure di legge o potrà autonomamente decidere di trattenere l'importo corrispondente alle penali direttamente sul pagamento del corrispettivo dovuto per il servizio, nella prima fattura utile successiva.

4. Nel caso di negligenze o deficienze più gravi, sempre previa formale contestazione, il Comune può risolvere il contratto in essere, in qualunque momento, procedendo nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento dei danni conseguenti.

## **Art. 17 - Risoluzione del contratto**

1. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la risoluzione *ex legge* del contratto d'appalto è prevista qualora ricorra una delle seguenti fattispecie:

- a) violazione di leggi e regolamenti;
- b) violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) mancato pagamento degli emolumenti in favore del personale impiegato nell'esecuzione dei servizi in appalto per un periodo superiore a 3 (tre) mensilità;
- d) perdita dei requisiti di idoneità per l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori di strada;
- e) impiego di personale non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente (art.6, comma 3 del capitolato) dopo la prima contestazione
- f) provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, anche non definitivi, per reati tributari;
- g) provvedimenti interdittivi adottati dall'Autorità Giudiziaria o da altra Autorità Pubblica;
- h) essere in stato di fallimento ovvero essere sottoposti ad altra procedura concorsuale;
- i) cessione del contratto d'appalto;
- j) mancata richiesta d'autorizzazione a cedere ramo d'azienda da parte del Committente;

- k) interruzione arbitraria dei servizi per un periodo continuativo superiore a 7 (sette) giorni naturali e consecutivi ovvero per un periodo non continuativo superiore a 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi;
  - l) nel caso in cui sia accertata la contravvenzione alle norme di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. art. 3 (tracciabilità dei flussi finanziari);
  - m) ogni altro fatto, atto, negozio idoneo a rendere impossibile l'esecuzione dei servizi in appalto;
2. In caso di risoluzione *ex lege* del contratto d'appalto, l'Appaltatore risarcisce tutti gli eventuali danni patiti e patienti dal Committente e da terzi.
3. In caso di risoluzione *ex lege* del contratto d'appalto, l'Appaltatore ha diritto alla liquidazione dei canoni per le prestazioni e servizi effettivamente svolti nei confronti del Committente, salva la compensazione con eventuali sanzioni irrogate o da irrogarsi.
4. La risoluzione *ex lege* del contratto d'appalto è comunicata formalmente all'Appaltatore dal Committente, a mezzo p.e.c. entro e non oltre 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data in cui ne è occorsa la fattispecie.
5. Sono poste esclusivamente a carico dell'Appaltatore le eventuali maggiori spese sostenute dal Committente per l'espletamento di nuova procedura di affidamento dei servizi in parola. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
6. In caso di risoluzione *ex lege* del contratto d'appalto, il Committente trattiene per intero la garanzia definitiva presta dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pregiudicato il diritto di conseguire il maggior danno.

#### **Art. 18– Riduzione e recesso unilaterale**

1. Qualora le Amministrazioni comunali di Bagnone e Villafranca, nel periodo considerato dell'appalto, intendano modificare i contenuti della Convenzione in essere per il servizio associato di trasporto scolastico, adottare un nuovo sistema di gestione del servizio, oppure si manifestasse l'opportunità della riduzione del servizio o della soppressione del medesimo, o infine ne venisse sospeso l'esercizio per causa di forza maggiore, l'appalto potrà essere ridotto o interrotto con un preavviso da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R con almeno 90 giorni di anticipo ed il contratto potrà essere ridotto o risolto al termine dell'anno scolastico in corso, senza alcun indennizzo alla Ditta appaltatrice.

#### **Art. 19– Contratto**

1. A seguito dell'esito positivo delle verifiche d'ufficio sulla documentazione e sulle dichiarazioni rilasciate in sede di gara e previa consegna da parte dell'impresa risultata aggiudicataria della documentazione prescritta, si procederà alla stipula del contratto di usufrutto sugli automezzi e del contratto di appalto in forma pubblica amministrativa.

2. Il Committente si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto.

#### **Art.20– Costituzione in mora dell'Appaltatore.**

1. Ai sensi dell'art. 1219 del c.c., l'inadempimento contrattuale da parte dell'Appaltatore comporta costituzione in mora per lo stesso, senza alcun onere d'intimazione o comunicazione scritta da parte del Committente.

#### **Art. 21 – Controversie**

1. Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e applicazione del presente capitolato e del contratto è competente in via esclusiva il foro di Massa, restando escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Art. 22 – Rinvio**

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dalla documentazione di gara, le parti fanno riferimento alla vigente normativa applicabile in materia.

#### **Art. 23 – Domicilio**

1. Il domicilio dell'appaltatore è quello indicato nell'istanza di partecipazione, il domicilio dell'Ente appaltante è presso il Comune di Bagnone – Piazza Marconi 7 – 54021 Bagnone.

#### **Art. 24 - Trattamento dei dati personali**

1. Il Comune di Bagnone dichiara che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge.

Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.

In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Bagnone; mail: [privacy@comune.bagnone.ms.it](mailto:privacy@comune.bagnone.ms.it).

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito [www.comune.bagnone.ms.it](http://www.comune.bagnone.ms.it) accedendo alla sezione “privacy”.

2. L'appaltatore, in esclusivo riferimento alle attività rientranti nei servizi oggetto del contratto, per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy è responsabile del trattamento dei dati di qualsiasi natura, relativi ai minori fruitori del servizio e le loro famiglie. L'appaltatore è pertanto autorizzato a trattare i suddetti dati necessari per l'espletamento dei servizi sia in forma cartacea che elettronica, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento UE 679/2016 e con particolare riferimento alla liceità, correttezza, riservatezza e all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.

3. L'appaltatore non è autorizzato a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopradescritte e fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela dell'incolumità degli utenti.

4. I responsabili degli Uffici P. Istruzione dei servizi educativi associati di prima infanzia dei Comuni di Villafranca in L. e Bagnone e Licciana Nardi, tramite l'Ufficio Unico educativo del Comune di Bagnone, potranno impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni in riferimento al trattamento dei dati.

Resta fermo che qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni di cui al citato Regolamento UE 679/2016 comporta la piena ed esclusiva responsabilità dall'Appaltatore.

5. L'appaltatore è infine tenuto a rendere edotti i propri collaboratori ed operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità. E' tenuto inoltre a comunicare al R.U.P. il nominativo del soggetto nominato responsabile del trattamento dei dati.